

ORDINANZA N° 019/2011

Spett.le Ufficio MANUTENZIONI
S E D E

Spett.le Stazione CARABINIERI
52044 CAMUCIA (AR)

Spett.le Distaccamento VIGILI del FUOCO
52044 TAVARNELLE (AR)

Spett.le Servizio di
EMERGENZA MEDICA "118"
52100 AREZZO

Spett.le Confraternita MISERICORDIA
52044 CAMUCIA (AR)

Spett.le Ufficio SEGRETERIA
S E D E

Spett.le U.O.O.C. VIABILITA' e TRAFFICO
S E D E

Al sig. MESSO COMUNALE
(per l'affissione all'Albo Pretorio)
S E D E

Spett.le Ufficio SCUOLA
S E D E

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, A
CAMUCIA IN VIA DELLA FONTE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta di numerosi cittadini residenti a CAMUCIA in Via della FONTE, assunta al protocollo generale del Comune di CORTONA al n° 3752 del 08/02/2010, con cui viene evidenziata la necessità di messa in opera di idonea struttura di decelerazione, sulla sopracitata strada, a causa della velocità tenuta dai veicoli che la percorrono;

VISTO il sopralluogo congiunto effettuato da personale appartenente al Comando di POLIZIA MUNICIPALE ed all'Ufficio MANUTENZIONI del Comune di CORTONA, da cui è emersa la necessità di istituire un limite massimo di velocità di 30 Km/h;

CONSIDERATA la necessità, a tutela del pubblico interesse, della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, di dover regolamentare la VELOCITA' dei veicoli su Via della FONTE;

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo del "NUOVO CODICE DELLA STRADA";

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "TESTO UNICO delle Leggi sull'ORDINAMENTO degli ENTI LOCALI";

ORDINA

che, al fine di garantire la sicurezza pubblica, privata e della circolazione stradale, a CAMUCIA in Via della FONTE, dalla data odierna, venga istituito un LIMITE MASSIMO di VELOCITA' di 30 Km/h in entrambi i sensi di marcia.

Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente ordinanza verranno portati a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, messa in opera e mantenuta a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.

Gli organi preposti all'espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati dell'osservanza del presente provvedimento.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Le norme previste dal presente provvedimento abrogano, temporaneamente, tutte quelle previste da analoghe, precedenti Ordinanze in materia in contrasto con le stesse.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495 del 16/12/1992;
- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. della Toscana, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 06/12/1971 n. 1034
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Dalla residenza Municipale, li 22/01/2011

p. il Comandante della P.M.